

Art. 50 ter Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

1. Gli impianti destinati alla produzione di energia derivata da fonti rinnovabili di cui all'articolo n.2, primo comma, del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n.387 s.m.i., le relative opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi possono essere realizzati in edifici di qualunque natura e comunque ubicati su tutto il territorio comunale, fatte salve le norme di tutela artistico-storica e ambientale.

2. L'installazione di impianti per l'incremento dell'efficienza energetica degli edifici esistenti (che preveda singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici ed aventi la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda ed i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi), qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso e l'immobile non sia vincolato ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio) è intervento di manutenzione ordinaria non soggetto alla disciplina della Denuncia di inizio Attività, di cui agli artt. 22 e 23 del TU in materia edilizia di cui al DPR N°380/01 e s.m.i..

È sufficiente una comunicazione preventiva al Comune, indipendentemente dalla potenza dell'impianto (art. 11, comma 3, D. lgs. 115/2008).

3. L'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in edifici ed aree a destinazione produttiva (industriale, artigianale, commerciale, turistico-ricettiva) non è soggetta ad autorizzazione specifica, è assimilata alla manutenzione straordinaria, per la quale è necessaria la denuncia di inizio attività di cui agli artt. 22 e 23 del D.P.R. 380/2001 (art. 11, comma 3, D. lgs. 115/2008 – art. 26, comma 1, L. 10/1991), indipendentemente dalla potenza installata (art. 11, comma 3, D. lgs. 115/2008 – art. 26 comma1 L. 10/1991), fatti salvi eventuali procedimenti sovraordinati quali la valutazione di impatto ambientale.

4. Gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili non possono essere installati in aree boscate o comunque tutelate.

5. L'installazione a terra degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nel territorio agricolo è ammessa, ai sensi dell'articolo n. 12, settimo comma, del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n.387, previa relazione asseverata che dimostri la salvaguardia e la tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale. La realizzazione dell'impianto a terra non deve comportare l'esecuzione di lavori a cui consegua la trasformazione permanente del suolo in edificato; la concessione da parte del Comune è subordinata ad un atto di impegno unilaterale o convenzione edilizia, registrato e trascritto a favore del Comune, che garantisca il mantenimento della destinazione agricola e, alla cessazione dell'attività di produzione di energia, lo smantellamento dell'impianto, lo smaltimento dei materiali relativi e il ripristino del suolo coltivabile, da realizzarsi entro sei mesi dalla cessazione della produzione. A garanzia di questi adempimenti, il richiedente dovrà costituire fideiussione bancaria per un importo pari ad € 10 per mq della superficie del terreno su cui si realizza l'impianto. L'importo sarà aggiornato ogni cinque anni in base ai costi medi di smaltimento o all'indice ISTAT relativo. Il mancato smantellamento, smaltimento e ripristino entro i termini fissati comporterà l'acquisizione dell'area al patrimonio comunale. Gli impianti a terra ubicati nel territorio agricolo devono rispettare le distanze minime previste dalle presenti norme dai confini di proprietà; non possono essere ubicati in fasce di rispetto di qualsiasi natura e genere (stradali, cimiteriali, pozzi, depuratori, fluviali, ecc...) e devono distare almeno mt. 100 da qualunque edificio esistente, misurato dal perimetro o

recinzione dell'impianto, con modalità di misura radiale. Le disposizioni per impianti a terra in zona agricola non si applicano per le aziende agricole fino ad un massimo di 15kw di produzione.

6. In tutto il territorio comunale, escluse le zone tutelate e RS, potranno essere realizzati, in deroga agli indici ed alle norme di P.R.G.C. e del R.E.C.:

- **Sistemi solari passivi basati sull'utilizzo della radiazione solare per contribuire al controllo delle condizioni ambientali degli spazi abitati con le finalità di ridurre i consumi energetici e migliorare il comfort; sia del tipo a guadagno diretto che a guadagno indiretto e/o isolato.**
- **Sistemi fissi di schermatura con aggetti e schermi orizzontali e verticali**
- **Strutture di supporto per sistemi di captazione di energia solare con soluzioni organicamente inserite nel contesto costruito o nel lotto fondiario a formare tettoie, pensiline o pergolati.**

La superficie lorda delle serre solari e delle strutture di supporto non potrà eccedere complessivamente il 20% della S.U.L. dell'unità immobiliare, dell'edificio o del gruppo di edifici, a servizio della quale vengono realizzate. L'intervento è soggetto a permesso per costruire di cui agli artt. 10, 11, 12 del D.P.R. 380/2001 ed è pertanto soggetto a verifica di compatibilità estetica e di inserimento ambientale da parte della Commissione Edilizia Comunale.

I sistemi solari passivi, i sistemi fissi di schermatura, le strutture di supporto sono accessori dell'abitazione e sono esenti da oneri di urbanizzazione.

7. DEFINIZIONI

Impianti a terra

Per impianto a terra si intende qualsiasi impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili non installato su edifici di abitazione, produttivi o per servizi.

Sistemi solari passivi

I sistemi solari passivi possono essere sistemi a guadagno diretto cioè realizzati mediante superfici vetrate captanti e massa termica interna all'ambiente, quali verande ottenute dalla chiusura di balconi e porticati, serre solari formanti spazi chiusi non climatizzati, ottenuti dalla chiusura con vetrate trasparenti, oppure sistemi di guadagno indiretto e/o isolato realizzati mediante superfici vetrate captanti anteposte ad una massa di accumulo o parete solare.

Le serre solari e le verande, devono avere le seguenti caratteristiche:

- 1) Non possono essere locali riscaldati o comunque atti a consentire la presenza continuativa di persone (locali di abitazione permanente o non permanente, luoghi di lavoro, ecc.).**
- 2) Devono essere annesse ed integrate all'edificio principale.**
- 3) La finalità del risparmio energetico deve essere certificata nella relazione tecnica, nella quale deve essere valutato il guadagno energetico, tenuto conto dell'irraggiamento solare, su tutta la stagione di riscaldamento.**
- 4) La struttura di chiusura deve essere trasparente, fatto salvo l'ingombro di quella di supporto, può essere dotata di muri di accumulo termico.**
- 5) Deve essere apribile ed ombreggiabile, dotata di opportune schermature mobili o rimovibili per evitare il surriscaldamento estivo.**